

DELIBERA N. 309/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO VERONA S.R.L. (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE “RADIO VERONA”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 406/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 24 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 2 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la propria delibera n. 406/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2009, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 4, comma 1, e 9, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 5;

VISTO l’atto di contestazione in data 8 febbraio 2010 n. 05/10/DICAM/UDIS – PROC. 05/FP della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 12 febbraio 2010, con il quale è stata contestata alla società Radio Verona S.r.l., esercente l’emittente per la diffusione radiofonica in ambito locale “*Radio Verona*” - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti (prot. n. 76151 del 2 ottobre 2009) - la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, durante il programma “*Diretta sport*” andato in onda in data 23 e 27 settembre 2009, finestre informative recanti aggiornamenti in tempo reale sulle partite dell’A.C. Chievo Verona in violazione dei limiti di cui al combinato disposto dei citati articoli; in particolare si è rilevato che:

- il giorno 23 settembre 2009, dalle ore 20.15 circa alle ore 23.30 circa, è stato trasmesso dall’emittente radiofonica Radio Verona il programma “*Diretta sport*”, il quale consiste in lunghe finestre informative in diretta dallo stadio, durante le quali viene effettuata la radiocronaca dell’incontro calcistico, e brevi collegamenti dallo studio, all’interno dei quali vengono dati aggiornamenti sui risultati e sulle principali azioni di gioco delle altre partite disputate in contemporanea. Il conduttore in studio, Alessandro De Pietro, nel cedere la linea, alle ore 20.37 circa, poco prima del calcio di inizio dell’incontro Siena - Chievo, dice “*Fra pochissimo andremo a Siena da Simone Antolini per vivere l’emozione di questo Siena - Chievo*”. La linea passa pertanto ad Antolini, che, in diretta dallo stadio Franchi, dopo le presentazioni di rito delle formazioni delle squadre e degli arbitri, inizia la descrizione in diretta delle azioni di gioco. Alle ore 20.50 circa, sempre in diretta dal campo di gioco, viene effettuata un’intervista all’allenatore del Chievo, Domenico Di Carlo, la quale viene peraltro interrotta alle ore 20.52 circa, per seguire in diretta, con grande concitazione, un’azione di gioco: “*Attenzione! Occasionissima per il ChievoVerona!!*”. Dalle 21.00 circa alle 21.08 circa segue un lungo spezzone di radiocronaca dell’incontro, al termine del quale l’inviato cede la linea allo studio dicendo “*Sempre zero a zero il risultato, sentiamo come vanno le altre partite, a te Alessandro*”. “*Grazie Simone, - risponde il conduttore in studio - se ne sono sbloccate tre*”, per poi aggiornare sui risultati delle altre partite in corso. Dopo un breve stacco pubblicitario, alle 21.10 circa, la linea torna direttamente all’inviato Antolini, che la detiene fino alle ore 21.16 circa, dicendo: “*I minuti di gioco sono 29, vi stiamo raccontando quanto sta accadendo qui allo Stadio Franchi tra Chievo e Siena, zero a zero il risultato, sentiamo Alessandro*”. Questi aggiorna rapidamente sui risultati degli altri incontri, per cedere nuovamente la linea ad Antolini al termine del riepilogo dei risultati. Altre finestre di radiocronaca vengono effettuate dalle ore 21.19 circa alle ore 21.27 circa, dalle ore 21.29 circa alle ore 21.35 circa (termine del primo tempo), dalle 21.47 circa

(per l'inizio del secondo tempo) alle 21.53 circa, dalle 21.55 circa alle 22.00 circa, dalle 22.03 circa alle 22.07 circa, dalle 22.09 circa alle 22.11 circa, dalle 22.12 circa alle 22.17 circa, dalle 22.19 circa alle 22.26 circa, dalle 22.28 circa alle 22.30 circa. A tal punto l'inviato Antolini dice *"linea ad Alessandro per gli ultimi aggiornamenti (degli altri incontri in corso) e poi andremo fino in fondo"*, ma, dopo pochi secondi, questi interviene nuovamente, interrompendo il collega, per seguire concitatamente un'azione del Chievo. L'ultimo collegamento ha luogo dalle 22.32 circa alle 22.37 circa, orario in cui termina l'incontro. Durante l'evento si sono pertanto verificati, in totale, quattordici collegamenti in diretta della durata media superiore a tre minuti;

- il giorno 27 settembre 2009, all'interno di una diversa puntata del programma *"Diretta Sport"*, condotto da Alessandro De Pietro, si sono alternati numerosi collegamenti in diretta dallo Stadio Bentegodi di Verona, con l'inviato Simone Antolini, durante l'incontro Chievo - Atalanta (relativo alla 6^a giornata del campionato di Serie A Tim), e collegamenti dallo stadio Benelli di Ravenna, per seguire l'incontro Ravenna - Verona (della 6^a giornata del campionato di Prima Divisione, ex C1). Alle ore 14.42 circa il conduttore Alessandro De Pietro dice *"Sono le 14.42 fra poco Simone Antolini al Bentegodi per Chievo-Atalanta"*. Alle 14.52 De Pietro continua *"siamo in grado adesso di andare, dopo il Benelli, anche al Bentegodi. Buon pomeriggio a Simone Antolini"*, il quale risponde *"giornata ancora estiva qui al Bentegodi, ChievoVerona che sta per affrontare una delle partite più difficili"* e prosegue con la descrizione delle formazioni schierate dalle due squadre, per poi concludere dicendo *"Chievo - Atalanta da vivere insieme dai microfoni giallo - blu di Radio Verona, per il momento è tutto, restate con noi, la linea in campo può tornare allo studio"*. I primi collegamenti si verificano dalle ore 15.06 circa alle ore 15.08 circa e dalle 15.15 circa alle 15.17 circa, descrivendo le prime azioni di attacco del Chievo, segue una brevissima interruzione da parte del conduttore De Pietro per annunciare il contestuale vantaggio del Parma. Il collegamento dallo Stadio Bentegodi prosegue con la cronaca dell'inviato Antolini *"palla recuperata dal Diablo, il Diablo che si gira, calcia da fuori e da trenta metri trova lo specchio della porta ma anche la parata di Consigli"* e *"calcio di punizione 17 minuti e 10 secondi, il Chievo che cerca di mettere la freccia per uscire, l'Atalanta che deve lottare con il coltello tra i denti. 0 a 0 e la linea che torna a Verona a te Roberto"* rivolgendosi all'inviato che segue la partita Ravenna - Verona. Il terzo collegamento in diretta avviene alle 15.23 circa, in cui viene riassunta un'occasione goal per il Chievo, e prosegue fino alle 15.26 circa, con la radiocronaca di un calcio d'angolo. Ulteriori collegamenti vengono effettuati, sempre nel corso del primo tempo, dalle ore 15.33 circa alle ore 15.35 circa, dalle ore 15.44 circa alle ore 15.45 circa (in cui viene annunciato il minuto di recupero concesso dall'arbitro Ciampi). L'ultimo collegamento del primo tempo avviene alle 15.46 circa, fino alle 15.48; viene chiesto un brevissimo commento del giornalista Giancarlo Tavan della Gazzetta dello Sport e la finestra informativa si conclude con il saluto dello speaker: *"Restate con noi, dovremo vivere un grande pomeriggio ancora tra Ravenna e Bentegodi, linea allo studio"*. Si verifica, pertanto, un totale di sei collegamenti nella prima metà di gioco.

Nel corso del secondo tempo, la diretta dal campo di gioco viene effettuata dalle 16.01 circa fino alle 16.02 circa, ad opera del conduttore, il quale interrompe lo speaker del Verona per collegarsi con il Bentegodi *“andiamo al Bentegodi perché il secondo tempo al Bentegodi è già cominciato, a te Simone”*. Alle 16.10 avviene il secondo collegamento in diretta, sino alle 16.12 circa, con la descrizione di un’azione di attacco da parte del Chievo *“dieci minuti e trentasei secondi, sale il vento e si allenta il caldo qui al Bentegodi”*. Il terzo collegamento avviene dalle 16.15 circa fino alle 16.20 *“quindicesimo minuto qui al Bentegodi”*, ne segue un quarto alle 16.27 circa, quando l’inviato interrompe il collega Roberto Puliero, che sta seguendo l’incontro Ravenna – Verona, per annunciare il vantaggio dell’Atalanta *“Scusa Roberto purtroppo l’Atalanta è passata in vantaggio qualche istante fa”*. Un successivo collegamento viene realizzato dalle 16.29 alle 16.32, e, pochi istanti dopo il termine di questo, la diretta di Ravenna – Verona è nuovamente interrotta per annunciare, alle 16.33 circa, il goal che segna il pareggio del Chievo ad opera di Pellissier. Ulteriori collegamenti avvengono dalle 16.37 alle 16.39 circa, dalle 16.42 alle 16.44. Alle 16.47 viene effettuato un collegamento per annunciare i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro, che si conclude alle 16.48 con la descrizione dell’ultima occasione goal della partita. L’ultimo collegamento riguarda l’annuncio del fischio di chiusura della partita, per un totale di dieci collegamenti nel corso del secondo tempo e di sedici collegamenti complessivi nella durata dell’incontro della durata media superiore a tre minuti;

VISTE le memorie giustificative presentate in data 8 marzo 2010 – pervenute all’Autorità il 10 marzo 2010 (prot. n. 14549) – e in data 29 aprile 2010 – pervenute in data 7 maggio 2010 (prot. n. 28450) – e quanto affermato da Radio Verona in sede di audizione ed accesso agli atti del fascicolo in data 19 aprile 2010, avendo la società eccepito che Radio Verona, a partire dalla stagione calcistica 2001/2002, è stata licenziataria dei diritti di radiocronaca in diretta, da esercitarsi in ambito locale, delle partite del ChievoVerona, in forza di contratto di licenza concluso direttamente con la società calcistica, rinnovato annualmente fino alla stagione sportiva 2008/2009, nel quale era prevista una clausola che concedeva a Radio Verona il diritto di prelazione per i successivi campionati, con ridiscussione degli accordi. Per la stagione 2009/2010, tuttavia, tale contratto non è stato rinnovato.

Nel riconoscere di aver trasmesso gli spezzoni di cronaca dei due incontri cui fa riferimento l’atto di contestazione, la Società sostiene tuttavia che, pur non avendo titolo formale, in quel momento, per diffondere la radiocronaca delle partite, se fosse stata ritualmente messa nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di prelazione, ad essa attribuito dal contratto concluso per la precedente stagione con la società calcistica, tale circostanza avrebbe, per ciò solo, sanato le violazioni pregresse. Radio Verona adduce infatti, quale esimente, il fatto che le sia stato impedito il pieno esercizio del diritto di prelazione, in quanto, pur avendo esplicitamente declinato due proposte di rinegoziazione degli accordi contrattuali fattele dal ChievoVerona, essa aveva tuttavia richiesto alla controparte di comunicare eventuali offerte ad altre emittenti, senza ricevere alcuna informazione in merito se non all’atto della ricezione della diffida inviata all’Autorità da

Lega Nazionale Professionisti ed indirizzata a Radio Verona per conoscenza. Ritiene, pertanto, Radio Verona che la sanzionabilità delle violazioni della normativa in materia di cronaca sportiva radiofonica da questa perpetrate non possa configurarsi, in quanto le trasmissioni oggetto della contestazione sono antecedenti la segnalazione della Lega Nazionale Professionisti, momento nel quale Radio Verona ha avuto piena conoscenza del contratto sottoscritto dalla società A.C. ChievoVerona con altra emittente radiofonica.

La società chiede pertanto l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell'Autorità in materia di cronaca sportiva radiofonica, del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", i quali prevedono la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della diffusione radiofonica e audiovisiva per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite dalla società Radio Verona S.r.l., in quanto la circostanza che la stessa non sia stata posta nelle condizioni di esercitare pienamente il diritto di prelazione per l'acquisto dei diritti di cronaca radiofonica non rappresenta una scriminante che possa inficiare la configurabilità dell'illecito amministrativo e della conseguente responsabilità in capo alla società, ma costituisce una fattispecie afferente a materia squisitamente privatistica e, in quanto tale, priva di efficacia esimente in ambito pubblicistico. La circostanza che la società calcistica non abbia messo l'emittente in condizioni di esercitare appieno un diritto scaturente da rapporto contrattuale costituisce, infatti, un elemento privo di rilevanza sul piano di un procedimento amministrativo di natura sanzionatoria, in quanto la buona fede dell'autore dell'illecito può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo in caso di incolpevole errore sulla liceità del fatto ovvero solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, non potendosi, viceversa, configurare l'eventuale scorrettezza del comportamento dell'altro contraente quale esimente della responsabilità amministrativa dell'agente, la cui buona fede, al più, può rilevare quale elemento di valutazione in sede della quantificazione della sanzione, fatta salva la possibilità per l'emittente di accertare le eventuali responsabilità contrattuali od extracontrattuali dell'altro contraente nell'opportuna e competente sede del giudice ordinario.

Con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata, non appare assecondabile la richiesta della società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso (e più favorevole) regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e

radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di favor per l'emittenza locale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *“L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 4, comma 1, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica, allegato alla delibera n. 406/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“Con riferimento alle competizioni calcistiche, gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni, di una finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, nel corso del programma “Diretta sport” andato in onda in data 23 settembre 2009 dalle ore 20.15 circa alle ore 23.30, e in data 27 settembre 2009, dalle ore 14.15 circa alle ore 17.30 circa, finestre informative che per numero, durata ed intervallo tra le stesse superano i limiti di cui al combinato disposto dei citati articoli;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 23 settembre 2009, tra le ore 20.15 circa e le ore 23.30 circa, e in data 27 settembre 2009, tra le ore 14.15 circa e le ore 17.30 circa del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento in materia di cronaca sportiva radiofonica di cui alla delibera n. 406/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per ciascuna violazione contestata, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Radio Verona S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione in via rateale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquattotto/28) pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per ciascuna delle due (n. 2) violazioni rilevate in data 23 settembre 2009 e 27 settembre 2009, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Radio Verona S.r.l. con sede legale in Verona (37139), Via della Scienza 25, esercente l'emittente per la diffusione radiofonica in ambito locale "Radio Verona", di pagare la sanzione amministrativa di euro 20.658,28 (ventimilaseicentocinquattotto/28)

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 309/10/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 309/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice

Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola